

(N. 1469)

DISEGNI DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIURALONGO, PIERALLI, POLLASTRELLI,
VITALE, BONAZZI, CANNATA, POLLINI, SEGA, MAFFIOLETTI,
MORANDI, MARGHERI, PETRARA, FELICETTI e POLLIDORO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1985

Modifiche alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, recante l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa

ONOREVOLI SENATORI. — Successivamente all'entrata in vigore della riforma tributaria del settembre 1973, si è dovuto constatare che le attività di commercio al minuto e di quelle assimilate, le categorie imprenditoriali cioè che operano direttamente con la grande massa dei consumatori finali, erano sottoposte ad adempimenti fiscali e contabili estremamente semplificati che, molto spesso, si tramutavano in veicoli per l'occultamento di materia imponibile.

Infatti, già dal 1976 si cominciò a pensare, con l'approvazione della legge n. 249, come attrezzarsi per fare in modo che i corrispettivi registrati dai contribuenti non obbligati all'emissione della fattura fossero il più possibile quelli realmente percepiti.

L'introduzione della ricevuta fiscale, obbligatoria per le prestazioni di servizi e per le poche categorie di commercianti al minuto operanti in settori che per gli elevati prezzi dei beni oggetto dell'attività comportavano scarse transazioni con i consumatori finali, costituì uno dei primi strumenti per tentare di conseguire lo scopo sopra citato.

Poi, dopo una lunga e non facile gestazione, si è arrivati all'introduzione dello strumento « anti-evasione » nei riguardi dei commercianti al minuto e delle categorie assimilate: la legge n. 18 del 26 gennaio 1983.

A distanza di due anni dall'introduzione dell'uso obbligatorio dei registratori fiscali non è ancora possibile stabilire l'effi-

cazia degli stessi ai fini della lotta all'evasione, ma certamente è possibile riconoscere che alcune norme della legge n. 18 vanno riviste per evitare, tra l'altro, che l'atteggiamento del legislatore nei riguardi dei soggetti interessati passi da una iniziale generale fiducia e ingiustificate agevolazioni ad una generale sfiducia ed altrettanto ingiustificate penalizzazioni.

È noto, ad esempio, che con la legislazione vigente i commercianti al dettaglio nel caso in cui debbano emettere, per i beni ceduti, fattura, perchè richiesta ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, ed optino per la cosiddetta fatturazione differita, per una sola operazione sono costretti ad emettere lo scontrino fiscale, la bolla di accompagnamento ed infine la fattura recante gli elementi identificativi dello scontrino e della bolla, con altre conseguenze ed appesantimenti ai fini della registrazione dei corrispettivi e delle fatture!

Tutto ciò sembra veramente oltrechè inutile anche eccessivo, per soggetti esonerati dall'obbligo della emissione della fattura!

Il presente disegno di legge nasce, dunque, dalla necessità di eliminare superflue ripetizioni di adempimenti, pur conservando tutte le cautele fiscali per l'Erario; di armonizzare meglio e completare alcune norme e di evitare che soggiacciano all'obbligo dell'uso del registratore fiscale anche contribuenti che operano nel settore commerciale per soli motivi di sussistenza.

La modifica proposta al primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, prevede che lo scontrino fiscale non sia emesso in presenza, per la stessa operazione, della ricevuta fiscale, della bolla di accompagnamento o della fattura accompagnatoria. La esistenza di uno di questi ultimi tre documenti garantisce sufficientemente l'Erario per evitare di richiedere anche lo scontrino fiscale; altrimenti si dovrebbe giungere alla conclusione che gli altri soggetti già oggi non obbligati al rilascio dello scontrino fiscale — i commercianti all'ingrosso, ad esempio — non sono sottoposti ad alcun controllo valido.

La modifica al comma terzo dell'articolo 1 prevede che i contribuenti che non sono tenuti all'uso del registratore fiscale perchè le scadenze dei termini e i volumi di affari non glielo impongono, possano farlo e possano, così come per gli obbligati, sostituire la ricevuta fiscale con lo scontrino.

Al comma quinto dell'articolo 1 la prima modifica è di coordinamento con il comma primo mediante l'eliminazione del richiamo alla emissione della fattura e la seconda prevede la regolamentazione con decreto dei casi di restituzione e sostituzione dei beni.

La modifica proposta all'ottavo comma dell'articolo 2 ribadisce lo stesso principio già previsto al quarto comma per cui la autorità amministrativa adotta i provvedimenti conformemente alla proposta dell'ufficio IVA.

Infine, si è ritenuto necessario evitare che l'uso dei registratori fiscali sia generalizzato ed imposto anche a contribuenti minimi per i quali, data la limitatezza dei volumi d'affari e i presumibili scarsissimi capitali investiti nell'azienda, sarebbe difficile sostenere il costo per l'acquisto degli strumenti misuratori e, quindi, correrebbero il rischio di essere espulsi dal settore commerciale e di andare ad ingrossare le file dei disoccupati.

Pertanto, le modifiche dell'articolo 4 riguardano lo spostamento della data di adozione dello strumento misuratore, a partire dal 1986, dal primo marzo al primo giugno e ciò soprattutto perchè coloro i quali sono tenuti a tale obbligo, in virtù dei raggiunti limiti dei volumi di affari nell'anno precedente, abbiano il tempo necessario e sufficiente per l'acquisto e l'installazione del misuratore fiscale.

Le altre modifiche più significative fissano in lire venti milioni il volume di affari minimo relativo al 1981 perchè gli adempimenti della legge siano ottemperati a partire dal primo giugno 1987; tutti gli altri contribuenti, dal 1988 in poi, dovranno installare il registratore fiscale entro il primo giugno di ciascun anno solo se, dalla dichiarazione IVA per l'anno precedente risulta un volume di affari superiore a venti milioni.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni e per le somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande, è stabilito l'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso esclusivo di speciali registratori di cassa o terminali elettronici, o di idonee bilance elettroniche munite di stampante.

Tale obbligo non sussiste per quelle cessioni e somministrazioni per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura, anche a sola richiesta del cliente, ai sensi del primo e ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di altro documento previsto dal quarto comma dell'articolo 21 del predetto decreto o della ricevuta fiscale.

La disposizione del primo comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione e di giornali quotidiani e periodici.

Con decreti del Ministro delle finanze l'obbligo di cui al primo comma può essere esteso ad altre categorie di contribuenti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con tali decreti il Ministro delle finanze, tenuto conto delle particolari caratteristiche delle singole categorie, può stabilire che lo scontrino fiscale venga emesso anche con strumenti diversi, compresa la compilazione manuale. L'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa o di terminali elettro-

nici o di bilance elettroniche munite di stampante sostituisce quello, eventualmente imposto, del rilascio della ricevuta fiscale.

La sostituzione della ricevuta fiscale con lo scontrino fiscale è consentita anche a quei contribuenti per i quali non sono ancora scaduti i termini previsti dal successivo articolo 4 a partire dai quali devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla presente legge.

Nei confronti dei contribuenti di cui ai precedenti commi può essere altresì stabilito l'obbligo di allegare uno scontrino riepilogativo delle operazioni effettuate in ciascun giorno nonchè scontrini riepilogativi periodici, rispettivamente, al registro previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e alla dichiarazione annuale della imposta sul valore aggiunto.

Con decreti del Ministro delle finanze sono determinate le caratteristiche dei registratori di cassa, dei terminali elettronici, delle bilance elettroniche munite di stampante e degli scontrini di cui al primo comma; le modalità ed i termini del rilascio, anche nei casi di restituzione e sostituzione di beni, nonchè i dati da indicare negli scontrini medesimi e negli altri supporti cartacei dei registratori e le modalità di trascrizione e contabilizzazione di tali dati negli stessi documenti; le modalità per l'acquisizione, i controlli e le operazioni di manutenzione dei registratori, dei terminali elettronici e delle bilance elettroniche munite di stampante e quelle per l'allegazione, esibizione e conservazione dei documenti; gli adempimenti manuali sostitutivi indispensabili per il caso di mancato funzionamento dei registratori, dei terminali elettronici e delle bilance e tutti gli altri adempimenti, anche a carico del fornitore degli stessi e dell'incaricato della loro manutenzione, atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo indicato nei precedenti commi; le macchine fornite agli utenti dalle ditte autorizzate alla vendita, alla locazione o comunque alla dazione in uso devono essere

identiche, anche nei congegni particolari, al modello approvato e depositato presso il Ministero delle finanze e devono comunque offrire assoluta garanzia di perfetto funzionamento ».

Art. 2.

All'articolo 2, ottavo comma, della legge 26 gennaio 1983, n. 18, dopo le parole « autorità amministrativa competente » sono aggiunte le seguenti: « , conformemente alla proposta dell'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, ».

Art. 3.

L'articolo 4 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Per i contribuenti di cui all'articolo 1 che hanno presentato la dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativamente all'anno 1981 le disposizioni della presente legge si applicano:

a partire dal 1° luglio 1983 se il volume di affari ha superato i 200 milioni;

dal 1° marzo 1984 se il volume di affari ha superato i 100 milioni;

dal 1° marzo 1985 se il volume di affari ha superato i 60 milioni;

dal 1° giugno 1986 se il volume di affari ha superato i 30 milioni;

dal 1° giugno 1987 se il volume di affari ha superato i 20 milioni.

Per i contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativamente all'anno 1981, le disposizioni della presente legge si applicano dal 1° luglio 1983.

I soggetti di cui all'articolo 1, che abbiano intrapreso l'esercizio di impresa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1982 e il 31 dicembre 1986, sono tenuti all'applicazione delle disposizioni della presente legge, secondo le scadenze indicate nel primo comma, in relazione all'ammontare del vo-

lume di affari risultante dalle dichiarazioni relative agli anni compresi nel suddetto periodo.

Per gli anni successivi al 1987, tutti gli altri contribuenti di cui all'articolo 1 sono tenuti ad applicare le disposizioni della presente legge dal primo giugno di ciascun anno, se dalla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto presentata per l'anno precedente risulta un volume di affari superiore a lire venti milioni ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.